

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

Sezione Prima

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1798/95 R.G.R. proposto da **Ordine degli Ingegneri della Provincia di La Spezia**, in persona del Presidente pt., rappresentato e difeso dall'avv. prof. G. Carlo Moretti e dall'avv. E. Ferrero, elettivamente domiciliato in Genova via B. Castello 3/12;

- ricorrente -

c o n t r o

Comune di La spezia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. T. Acordon, elettivamente domiciliato in Genova c/o la Segreteria del Tar Liguria;

- resistente -

e n e i c o n f r o n t i

di Giorgio Ratti, rappresentato e difeso dagli avv. ti F. P. Barbanente e C.E. Barbanente, elettivamente domiciliato in Genova via Corsica 2/11;

- controinteressato -

e c o n l' i n t e r v e n t o


del Collegio dei Geometri della Provincia di La Spezia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. to C.E. Barbanente e domiciliato in Genova in via Corsica 2/11;

p e r l' a n n u l l a m e n t o

N 1798/95 R.G.R.

N 333 Sent.

ANNO 1997



della concessione edilizia 4\10\1995, n.455, rilasciata alla termomeccanica spa dal Sindaco di La Spezia.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di La Spezia e del geom. Ratti, nonché l'atto di intervento ad opponendum del Collegio dei Geometri di La Spezia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 10\7\1997, relatore il Consigliere Roberto Pupilella, l'Avv. Moretti per il ricorrente Ordine degli Ingegneri, e l'Avv.C.E. Barbanente per l'interveniente Collegio dei Geometri di La Spezia e per il controinteressato Ratti; nonché l'avv.to Acordon per l'amministrazione resistente;


Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 23\11\1995 l' Ordine degli Ingegneri della Provincia di La Spezia, impugnava, chiedendone l'annullamento, la concessione edilizia 4\10\1995, n.455, rilasciata alla termomeccanica spa dal Sindaco di La Spezia.

Il ricorso lamenta che il progetto assentito dal Sindaco risulti sottoscritto da un geometra anziché da un ingegnere, nonostante la complessità dello stesso che prevede la ristrutturazione, con parziale demolizione, di un capannone industriale, in cemento armato di m.37x 63.

Con un unico articolato motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza professionale dei geometri



e degli ingegneri (art.16 RD 274\29 ed art.57 lett. C, l. 144\49 anche in riferimento all'art.9 co.1 l.n.1086\71 e, più in generale, Rd 229\1939).

Viene quindi affermato il difetto del presupposto sostanziale per il rilascio del titolo abilitativo, non rientrando la costruzione in progetto, per dimensioni, destinazione e complessità, tra quelle che la legge professionale consente ai geometri di progettare.

Si costituivano in giudizio sia il geom. Ratti, nella sua qualità di controinteressato essendo il professionista sottoscrittore del progetto impugnato, sia il Collegio dei Geometri della Provincia di La Spezia, che contestavano le affermazioni contenute nel ricorso introduttivo e chiedevano il rigetto della impugnativa.


All'udienza del 10\7\1997 la causa passava in decisione senza discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in oggetto è volto all'annullamento della concessione edilizia 4\10\1995, n.455, rilasciata alla Termomeccanica spa dal Sindaco di La Spezia, sul presupposto che il professionista utilizzato dalla società per la redazione del progetto non avesse i requisiti di competenza professionale stabiliti dalla legge per la realizzazione di un intervento complesso in cemento armato, quale deve considerarsi la realizzazione di un capannone industriale di grandi dimensioni.

Il ricorso è fondato.

L'art.16 del RD n.274\29 che costituisce tuttora la norma fondante dei limiti delle competenze professionali dei geometri così recita alle lettere "l" ed "m", che qui interessano:




letti: ai geometri è consentito la redazione "di progetti direzione di costruzioni rurali e di edifici per uso industrie agricole di limitata importanza, comprese piccole costruzioni in c.a. che non richiedano particolari operazioni di calcolo e, per la loro destinazione, non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone".

La lettera "m" consente poi al geometra la progettazione e direzione lavori di modeste costruzioni civili.

Le norme successivamente approvate non hanno modificato il limite della competenza professionale dei geometri come ha più volte affermato la giurisprudenza (vedi per tutte Cass. Civ. II n.5891\95) sia in riferimento all'art.2 della l.n.1086\71 (norme per la disciplina delle opere in c.a.) che dell'art.57 della l.n.144\49 (in materia di tariffe professionali).

Anzi la giurisprudenza, più volte sollecitata, ha affermato la legittimità (anche costituzionale) della limitazione prevista dal legislatore fondandola sulla necessità di una razionale divisione del lavoro ed una delimitazione delle competenze professionali in base alle diverse capacità tecniche. (Cass. Civ.n.6728\87).

Nè può bastare per eludere il riparto di competenze l'affermazione contenuta nella memoria del controinteressato che comunque il geom. Ratti si sarebbe occupato del solo progetto dal punto di vista architettonico, come dimostrerebbero il collaudo effettuato da un ingegnere e la direzione lavori affidata ad altro ingegnere, come pure i calcoli delle strutture prefabbricate in ca.



Innanzitutto la difesa del controinteressato dimostra in questo modo che l'opera in questione era tutt'altro che modesta, visto il numero di professionisti che, a vario titolo, sono intervenuti per la sua realizzazione.


Inoltre la giurisprudenza ha più volte affermato che "non rende legittima la progettazione del geometra, la circostanza che l'effettivo calcolo e la direzione delle opere in ca siano state eseguite da un ingegnere (Cass. Civ. II n.286\84).

Tale divieto, sempre secondo una giurisprudenza che si condivide perché tesa ad evitare elusioni ai limiti delle diverse competenze e professionalità, risulta esteso anche alla sola progettazione di massima (Cass. Civ. II, n.10358\94) e quindi copre anche l'ipotesi che il progetto in questione non fosse un progetto esecutivo.

La giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato (CdS V n.390\85; par. II n.202\93) ha affermato che i limiti alla competenza dei geometri riguardano un coacervo di aspetti sia quantitativi che qualitativi (costo dell'opera; difficoltà tecnica per la progettazione ed esecuzione) che confermano come nel caso di specie il capannone in oggetto esuli dalle competenze professionali di detti professionisti.

Il capannone industriale oggetto della controversia ha infatti una superficie di 2330 mq ed un volume di ca21.000 mc. il che esclude che possa rientrare sotto l'aspetto dimensionale nel criterio delle modeste costruzioni che stabilisce l'art.16 RD n.274\29.

Inoltre, ed è un aspetto che al Tribunale preme sottolineare, l'opera in questione, in quanto capannone industriale, implica una destinazione alla



produzione e quindi alla continua o saltuaria presenza di persone che lavoreranno nell'impianto in costruzione.

L'art. 16 più volte citato nega che tra le opere di competenza dei geometri possano esservi costruzioni che "per la loro destinazione, possano comunque implicare pericolo alla incolumità delle persone" (cfr sul punto Cass. Civ. II n.3275\80; Cass. Civ. II n.3232\84).

Qualunque sia, quindi, l'aspetto preso in considerazione appare, sia per le dimensioni, che per la complessità dell'opera, che per la sua destinazione, che il progetto di un capannone industriale quale quello commissionato dalla spa Termomeccanica, esuli dalla competenza professionale di un geometra e debba essere progettato, cioè pensato tecnicamente da un soggetto in grado di poterne valutare tutti gli aspetti strutturali, non sembrando logico che l'aspetto architettonico si disinteressi delle soluzioni progettuali delle strutture portanti dell'opera realizzanda. Poiché la valutazione di questi ultimi aspetti è inibita al geometra ne consegue che neppure la progettazione complessiva dell'impianto può essere allo stesso affidata.

Il ricorso va pertanto accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, prima sezione, accoglie il ricorso in oggetto e, per l'effetto annulla la concessione edilizia n.455 del 4/10/1995, rilasciata a Termomeccanica spa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente nella misura complessiva di L.3.000.000 (tre milioni) e suddivise in parti

uguali tra il controinteressato Ratti ed il Collegio dei Geometri di La Spezia
interveniente ad opponendum.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10/7/1997, con
l'intervento dei Signori:

Renato Vivenzio

Presidente

Roberto Pupilella

Consigliere, rel. ed est.

Antonio Bianchi

Consigliere

Renato Vivenzio _____

Roberto Pupilella sf


T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale

Depositato in Segreteria il 20 SET. 1997

Il Segretario Generale

E. MARCEMARO

E. Marcemaro



REPUBBLICA ITALIANA

N. 7821/03 REG.DL

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.11211 REG.RIC

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente

ANNO 1997

DECISIONE

**sul ricorso in appello n. 11211/1997, proposto da Ratti
Giorgio, rappr. e dif. dagli avv.ti F. P. Barbanente e S. Panunzio,
elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, Corso
Vittorio Emanuele II n. 284;**

CONTRO

**Ordine degli ingegneri della provincia di La Spezia,
rappr. e dif. dagli avv.ti F. G. Scoca e L. Moretti, elettivamente
domiciliato presso il primo in Roma, via Paisiello n. 55;**

e nei confronti

**- del comune di La Spezia, rappr. e dif. dall'avv. T.
Acordon, domiciliato ex lege presso la Segreteria di questa
Sezione;**

**- del Collegio geometri provincia La Spezia, non
costituitosi;**

**- del Consiglio nazionale degli ingegneri, rappr. e dif.
dagli avv.ti F. G. Scoca e L. Moretti, elettivamente domiciliato
presso il primo in Roma, via Paisiello n. 55;**

per la riforma

**della sentenza del T.A.R. Liguria n. 333 del 20.9.1997,
con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall'Ordine degli**

ingegneri della provincia di La Spezia.

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ordine degli ingegneri della provincia di La Spezia, dell'Ordine nazionale degli ingegneri e del Comune di La Spezia

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 17.6.2003, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed udito altresì l'avv. Scoca;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;

FATTO e DIRITTO

1. Con l'appello in epigrafe, il geometra Ratti ha fatto presente che l'Ordine degli ingegneri della Provincia di La Spezia aveva impugnato davanti al TAR Liguria la concessione edilizia n. 455 del 4.10.1995, rilasciata dal Sindaco del Comune di La Spezia alla società Termomeccanica, denunciando che il progetto assentito risultava sottoscritto da un geometra anziché da un ingegnere, nonostante la complessità dell'opera da realizzare, concernente la ristrutturazione con parziale demolizione di un capannone industriale in cemento armato di m. 37 x 636.

2. Il TAR con la sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso dell'Ordine, ritenendo che l'opera progettata non potesse rientrare nella competenza del geometra sia per dimensioni (non trattandosi di modesta costruzione per avere una superficie di mq. 2.330 ed un volume di ca di mc. 21.000) sia in quanto l'opera da

realizzare consisteva in un capannone industriale, implicante una destinazione alla produzione e quindi alla continua o saltuaria presenza di persone che dovevano lavorare nell'impianto.

Detta conclusione del TAR deve essere condivisa in quanto conforme all'orientamento di questa Sezione, da cui il Collegio non ha motivi per discostarsi.

Invero, è stato precisato che per gli edifici destinati a civile abitazione la competenza dei geometri è limitata alle sole costruzioni di modeste dimensioni, con divieto di progettare opere per cui vi sia impiego di cemento armato, tale da implicare in relazione alla destinazione dell'opera un pericolo per l'incolumità delle persone in caso di difetto strutturale, stante l'evidente favore che le varie norme pongono per la competenza esclusiva dei tecnici laureati (V. la decisione di questa Sezione n. 25 del 13.1.1999, nonché Cass. sez. II n. 15327 del 29.11.2000).

Inoltre, anche quando è stata ammessa la competenza del geometra per la progettazione di strutture civili in cemento armato, tale competenza è stata comunque limitata alle opere di dimensioni minori (V. la decisione di questo Consiglio, sez. IV n. n. 784 del del 9.8.1997).

Pertanto, per valutare l'idoneità del geometra a firmare il progetto di un'opera edilizia che comporta l'uso del cemento armato occorre considerare le specifiche caratteristiche dell'intervento al fine di ammetterla solo se si tratti di un'opera di modeste dimensioni (V. la decisione di questa Sezione n. 348 del

31.1.2001), aspetto che è già stato valutato negativamente dal TAR e che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante.

Né vale sostenere che nella specie il geometra si sarebbe limitato alla redazione del progetto architettonico mentre la progettazione ed i calcoli, nonché la successiva direzione dei lavori, sarebbero stati effettuati da tecnici laureati, in quanto quello che rileva è che al momento del rilascio della concessione edilizia si è tenuto conto di un progetto redatto da geometra.

3. Per quanto considerato l'appello deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.6.2003 con l'intervento dei Signori:

Emidio Frascione	Presidente
Corrado Allegretta	Consigliere
Paolo Buonvino	Consigliere
Goffredo Zaccardi	Consigliere
Aniello Cerreto	Consigliere Estensore

L'ESTENSORE

f.to Aniello Cerreto

IL PRESIDENTE

f.to Emidio Frascione

IL SEGRETARIO

f.to Luciana Franchini

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 1° Dicembre 2003

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale